



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 113/26/CONS

### **ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026**

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il *referendum* del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo*



*comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”, pubblicata sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 12 febbraio 2026;*

VISTA la nota del 26 marzo 2026 (prot. n. 0117392), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Musile di Piave (Venezia) a seguito della segnalazione del Signor Bellomo Matteo, Segretario del Partito Democratico Metropolitan di Venezia, in quanto il Sindaco del Comune “*Silvia Susanna, nella giornata del 6 marzo 2026 ha ricevuto presso la sede comunale, le Onorevoli Simonetta Matone e Giorgia Andreuzza, entrambe Deputate del partito della Lega, al fine di sostenere le ragioni del SI al referendum popolare confermativo della legge di revisione costituzionale del 30/10/2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Di tale evento, la Sindaca ha dato comunicazione attraverso il profilo facebook “Susanna Silvia Sindaco” e con un altro post del 14 marzo 2026 ha ribadito la posizione referendaria del SI, il tutto in violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale. Al riguardo, il Comitato regionale ha proceduto alla richiesta di controdeduzioni in data 17 marzo 2026 e, a seguito dell’istruttoria sommaria, nella seduta del 26 marzo 2026 “ha riscontrato la sussistenza di una violazione dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000”;*

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 19 marzo 2026 con le quali il Sindaco del Comune di Musile di Piave, dott.ssa Silvia Susanna, ha rappresentato quanto segue:

- la segnalazione “*è del tutto priva di fondamento, poiché le attività descritte [...] non sono riconducibili ad una pubblica amministrazione, vale a dire all’amministrazione comunale di Musile di Piave, ma sono state svolte da cittadini titolari di cariche pubbliche, tuttavia non nell’esercizio di funzioni istituzionali. Non siano fuorvianti a tal riguardo, le fotografie riportate in allegato alla citata segnalazione, che ritraggono un incontro di cortesia istituzionale, effettivamente tenutosi il 6 marzo scorso in municipio, con l’On. Simonetta Matone e l’On. Giorgia Andreuzza”;*
- a tale incontro, a cui hanno partecipato insieme al Sindaco i membri della Giunta Comunale e altri esponenti di partito “*non si è affatto discusso dei temi oggetto del referendum, né si è dato ad esso risalto con appositi comunicati pubblicati sul sito web istituzionale o nei profili social dell’ente, i quali, si badi bene, sono sempre stati utilizzati in modo imparziale e nel rigoroso rispetto delle regole della par condicio. Si è trattato infatti di un incontro, del tutto avulso dalle iniziative di propaganda referendaria, che si è svolto per altre finalità, ben prima dell’evento ufficiale organizzato nella Città di Musile di Piave, in un luogo di proprietà privata, per supportare le ragioni del Si al referendum”;*
- riguardo alle specifiche iniziative di comunicazione del Sindaco, è “*necessario sottolineare ciò che in realtà dovrebbe essere stato già chiaro ed evidente, vale a dire che si tratta di attività realizzate quale esponente di una forza politica e non certo nella veste istituzionale di Amministratore Pubblico e Sindaco della Città di Musile di Piave. L’attività di comunicazione*



*censurata nella segnalazione, in realtà è null'altro che una legittima attività di comunicazione veicolata attraverso il profilo facebook personale”;*

- il canale social “Susanna Silvia Sindaco” non è di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Musile di Piave, ma del Sindaco “*che lo gestisce personalmente e al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, senza l’impiego di mezzi, risorse e personale del Comune”;*

- infine, “*diversamente da quanto avvenuto nel caso sottoposto alla valutazione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla Delibera n. 511/20/CONS, citata dal segnalante, nel profilo facebook [...] non c’è e non c’è mai stato alcun link o collegamento con il sito istituzionale del Comune di Musile di Piave e il titolo “Susanna Silvia Sindaco” è stato utilizzato non certo per imputare alla sfera giuridica del Comune quanto in esso pubblicato, ma solo per rendere più facilmente riconoscibile la titolare del suddetto canale ad altri utenti del social network, agevolandone le interazioni”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi referendari, ovvero a partire dal 14 gennaio 2026, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto di convocazione dei comizi per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 marzo 2026);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in*



*Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successive al 14 gennaio 2026, data di inizio della campagna elettorale del 22 e 23 marzo 2026;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione come accertate dal competente Comitato regionale, nonché dell'intera documentazione istruttoria relative a *post* pubblicati sul profilo *facebook* (<https://www.facebook.com/search/top?q=susanna%20silvia%20sindaco>), intestato a *“Susanna Silvia Sindaco”*, ed in particolare:

- *post* del 6 marzo 2026 relativo all'incontro a cui ha partecipato il Sindaco con le Onorevoli Simonetta Matone e Giorgia Andreuzza, entrambe Deputate del partito della Lega, al fine di sostenere le ragioni del SI al referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026, corredato dalle relative foto e con commenti del seguente tenore *“Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Musile di Piave l'Onorevole Simonetta Matone, accompagnata dall'Onorevole Giorgia Andreuzza. È stato davvero interessante ed edificante ascoltare dalle parole dell'On.le Matone, già magistrato e pubblico ministero le ragioni del SI al prossimo referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La riforma interviene su alcuni punti chiave del nostro sistema giudiziario: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, l'istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti e la creazione di una nuova Alta Corte disciplinare. Si tratta di cambiamenti pensati per rafforzare l'imparzialità del giudice, evitare possibili conflitti di ruolo tra chi accusa e chi giudica e rendere più trasparente e responsabile il governo della magistratura. Sono temi tecnici ma fondamentali per la qualità della nostra democrazia e per la fiducia dei cittadini nella giustizia. Per questo credo sia importante informarsi e partecipare. Il 22 e 23 marzo andiamo a votare a sosteniamo il SI #votaSI #referendum”*;
- *post* del 14 marzo 2026 *“a sostegno delle ragioni del SI al referendum del 22 e 23 marzo così motivando: “REFERENDUM GIUSTIZIA: Spieghiamolo facile! Domenica 22 e lunedì 23 marzo votiamo SI per una giustizia più moderna: L'ARBITRO NON PUÒ ESSERE IL COMPAGNO DI SQUADRA.*

*Oggi chi ti accusa (PM) e chi ti giudica (Giudice) sono colleghi di carriera. Col SI le carriere si separano: il Giudice deve essere un arbitro neutrale, non il compagno d'ufficio di chi ti vuole condannare.*

*BASTA LOGICHE DI POTERE TRA I MAGISTRATI.*

*Oggi nel CSM decidono le “correnti” (i partiti interni ai magistrati). Col SI introduciamo il SORTEGGIO: le carriere si fanno per merito e non perché si appartiene alla corrente giusta. Stop ai giochi di potere.*



### *CHI SBAGLIA PAGA DAVVERO*

*Oggi un magistrato che commette errori gravi viene giudicato dai suoi stessi colleghi. Col SI nasce un'Alta Corte esterna: per garantire sanzioni giuste e rigorose, senza sconti corporativi.*

*NON SERVE IL QUORUM: Anche se va a votare poca gente, il risultato conta. Se resti a casa, decidono gli altri per te. VOTA SÌ. #votaSI #iovotoSI”;*

- infine, in tale post del 14 marzo 2026 “la Sindaca ha citato espressamente anche la pagina “Città di Musile di Piave” che corrisponde alla pagina istituzionale del comune”;

RILEVATO che tali attività di comunicazione non sono state realizzate dal Comune di Musile di Piave attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Sindaco dell'Ente attraverso il suo profilo *facebook* “Susanna Silvia Sindaco”;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia di divieto di comunicazione istituzionale (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

RILEVATO che dagli accertamenti effettuati dal competente Comitato regionale emerge che:

- il profilo *facebook* di Susanna Silvia riporta la dicitura “Susanna Silvia Sindaco” (<https://www.facebook.com/search/top?q=susanna%20silvia%20sindaco>);
- entrambi i post sono ancora presenti nel profilo social *facebook* “Susanna Silvia Sindaco”, corredati dalle relative foto;
- anche se non vi è il link al Comune di Musile di Piave (VE) nella pagina *facebook* “Susanna Silvia Sindaco” - come affermato nelle controdeduzioni del Sindaco - il profilo *facebook* “Susanna Silvia Sindaco”, sul quale i post risultano pubblicati, riportano l'indicazione “Sindaco” e appaiono, pertanto, riferibili al Sindaco del Comune di Musile di Piave (VE) nella sua veste istituzionale;
- a tal proposito si richiamano le Delibere n. 194/24/CONS e n. 543/20/CONS, con la stessa casistica esaminata dal Corecom Veneto e avallata dall'AGCOM;
- in conclusione l'istruttoria riscontra la sussistenza di una violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, della legge n. 28/2000, da parte del Comune di Musile di Piave (VE), rilevando due fattispecie di comunicazione istituzionale prive del requisito dell'impersonalità (compaiono foto e nome del Sindaco), e di quello dell'indispensabilità (le comunicazioni relative al Referendum popolare confermativo del 22/23 marzo 2026 non risultano indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni della P.A.). I post inoltre riportano indicazioni di voto;



RITENUTO pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione delle attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco da parte della dott. ssa Susanna Silvia - tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;

RITENUTO quindi che le pubblicazioni in questione, essendo riferibili al Sindaco di Musile di Piave nella sua veste istituzionale, sono riconducibili all'Amministrazione Comunale;

RILEVATO per l'effetto che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo *facebook* "Susanna Silvia Sindaco", oggetto di accertamento, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e della presenza di indicazioni di voto, e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 dei *post* oggetto di segnalazione del 6 e 14 marzo 2026;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e per gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento*";

## **ORDINA**

al Comune di Musile di Piave (Venezia) di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* di "Susanna Silvia Sindaco" dei *post* del 6 e 14 marzo 2026 contenenti indicazioni di voto a favore del Si relativamente al *referendum* popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle*

*Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Musile di Piave (Venezia) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella